

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE VITO, PINTO, ZECCHINO, COVIELLO,
AZZARÀ, TAGLIAMONTE, PIERRI, SALERNO, INNAMORATO
e D'AMELIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1989

**Proroga di termini per il collocamento in aspettativa degli
amministratori dei comuni disastri e gravemente danneggiati
delle zone terremotate di Basilicata e Campania**

ONOREVOLI SENATORI. – Il processo di ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata ha richiesto l'impiego di notevoli risorse finanziarie ed umane, allo scopo di ricreare un tessuto civile, urbanistico, culturale ed economico devastato o gravemente compromesso da un sisma di eccezionale entità.

Gli stessi stanziamenti finanziari messi successivamente a disposizione non sarebbero bastati al raggiungimento dello scopo se non si fosse puntato sull'impegno e sullo spirito di sacrificio di molti amministratori locali che, in condizioni ambientali e personali gravose e difficili, hanno assicurato l'inizio ed il prosieguo dell'opera di ricostruzione.

La scelta operata a livello governativo e parlamentare di fare degli enti locali i protago-

nisti del processo di rinascita e di sviluppo, attribuendo ad essi particolari competenze e poteri, ha reso ancora più impegnativo e rilevante il ruolo degli amministratori locali ed ha loro richiesto totale dedizione ai compiti pubblici istituzionali.

Con disposizioni legislative variamente succedutesi nel tempo è stato infatti previsto il collocamento in aspettativa degli amministratori più direttamente coinvolti nella responsabilità della ricostruzione o del controllo su di essa, fino alla scadenza ultima del 30 giugno 1989 di cui alla legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474.

Ad alcuni anni dal sisma del novembre 1980, molti risultati sono stati raggiunti nella ricostruzione del patrimonio abitativo e nell'avvio

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del processo di sviluppo, ma restano numerosi problemi aperti, a cominciare dai centri storici, dalla impraticabilità di alcuni meccanismi amministrativi e da una rischiosa, progressiva diminuzione delle risorse assegnate o di fatto erogate per il completamento dell'opera di ricostruzione.

Sarebbe particolarmente grave se alle questioni aperte e purtroppo già note si aggiungesse la riduzione, per legge, di quell'impegno degli amministratori locali che un po' dovun-

que ha costituito uno degli impulsi più vivi rispetto alle iniziative adottate a favore delle popolazioni colpite.

La necessità di evitare rallentamenti nei processi in atto impone perciò di prorogare senza interruzioni le limitate aspettative già in atto, in modo da assicurare ancora la piena disponibilità dei soggetti pubblici delegati, a servizio delle aree terremotate della Campania e della Basilicata, la cui piena ripresa rientra negli interessi generali del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone terremotate della Basilicata e della Campania è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1990.